

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

(decreto di concessione del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione relativa – articolo 161, 6° comma, regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto dalla Salumificio F.lli Pedroni Srl in Liquidazione (cf: 00145;430351), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Claudio Pedroni, con sede legale in Scandiano (RE), via per Rubiera n. 34/a;

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;

rilevato che il ricorso è stato trasmesso al Registro Imprese e comunicato al Pubblico ministero in data 12/05/2021;

rilevato che la società ricorrente svolge attività commerciale (lavorazione, stagionatura e commercio di carni) e si trova in stato di crisi;

rilevato che nel ricorso la ricorrente si è riservata di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione prevista dall'articolo 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare, entro un termine fissato dal Tribunale;

rilevato che a tal fine il ricorrente ha chiesto la concessione di un termine di giorni 120;

che al ricorso sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto la società non ha presentato nei due anni precedenti analogo ricorso con riserva, al quale non ha fatto seguito l'ammissione al concordato preventivo o l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che il ricorso con riserva non contiene una descrizione neppure sommaria della proposta concordataria che l'imprenditore intende proporre;

ritenuto che – ai sensi dell'articolo 161 6° comma – debba nominarsi un commissario giudiziale con l'incarico di assumere le opportune informazioni da riportare al Tribunale, sulla scorta dati contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza, nonché di riferire immediatamente al tribunale eventuali condotte previste dall'articolo 173 poste in essere dal debitore;

ritenuto che conseguentemente il debitore debba depositare su un conto corrente/libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

rilevato che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale *«ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»*;

ritenuto necessario che, durante il termine concesso, l'imprenditore assolva agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale

ritenuto necessario che, in particolare, il debitore, con periodicità mensile, consegni al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti) una situazione finanziaria dell'impresa (l'imprenditore predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente);

ritenuto che, entro il giorno successivo al deposito al commissario, la predetta situazione finanziaria debba essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

ritenuto necessario che eventuali istanze dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'articolo 161 comma 7 siano presentate al commissario che, previa espressione del proprio parere, le inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti;

ritenuto che alla scadenza del termine assegnato il commissario debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;

ritenuto che il commissario debba altresì provvedere senza indugio ad informare il tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'articolo 173 o qualora l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

p.q.m.

visto l'articolo 161 comma 6 della legge fallimentare, così provvede:

I. assegna alla ricorrente termine di giorni 90 a decorrere dal deposito del ricorso per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3;

II. nomina quale commissario giudiziale l'avv. Corrado Cassinadri;

III. stabilisce il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 15.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte in pendenza del termine concesso (alternativamente il debitore potrà provvedere al versamento della somma su di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato);

IV. dispone i seguenti obblighi informativi periodici:

a) il debitore consegnerà al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti) una situazione finanziaria dell'impresa (l'imprenditore predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano);

b) il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, mediante il portale fallimenti, con relazioni mensili sugli atti compiuti dall'imprenditore e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

c) eventuali istanze dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'articolo 161 comma 7 saranno presentate al commissario che, previa espressione del proprio parere, le inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti;

a) alla scadenza del termine assegnato il commissario provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;

e) il commissario giudiziale provvederà ad informare il tribunale qualora l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'articolo 173 della legge fallimentare o l'attività compiuta dal debitore risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

V. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine sub I o all'esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3, se anteriore.

Così deciso in Reggio Emilia il 18/05/2021, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli